

179

presenti i quali ejigevono, che fore tolta quella principal auia de' ramon
e contentamenti di gran numero cli cittadini. Che questo poi non era ch-
iesto nuovo ma vecchissimo, e di tempo in tempo rinnovato dalle Leggi e del
M. C. e dello Stato C. di X. dal 1468. sino al 1505. lo primo delle quali
mira beni a conservargli una autorità amplissima nelle materie proprie
ma ad impedirgli ogni ingerenza anco nelle aliene. Che il termine di leg-
gitimo exercizio delle loro incidenze non arriva l'adito all'abuso, o all'
abuso della potestà de' Magistri e Reggimenti, poiché questo facendo,
quanto avveniva il pieno esercizio della Giustizia. Che il legittimo nel suo vero
significato abbraccia non solo l'abito esteriore dell'autorità, ma ancora l'inten-
siva esenza della Giustizia. Sol Calpino però spiegava il legittimo ex-
equum, iustum, conuenientem et secundum legem factum. Che però non bat-
tava da un Magist. e Reggimento Sub. Mendagi l'ordine forense che è
appunto l'abito esteriore dell'autorità perché un'azione fosse legittima, non
era necessario altri, che l'azione fosse diretta all'oggetto vero della Giustizia.
Che adunque il legittimo non stamente importava l'ordine, ma il fine anoma
della Legge. Che al legittimo exercizio congiunta ejendosi la parola delle inci-
denze, era chiaro, che questo exercizio legittimo doveva mai rinchiufo denun-
ciarsi di quanto a ciascuno incadesca; il che era lo stesso, che fissare i ter-
mini della sua autorità competente, o per legge, o per Convenzione a ciascuno. Che al legittimo opponendosi l'illegitimo, e alle incidenze, l'incom-
petenza, tutto ciò che uida dai Cittini presenti era rapporto come mina alla
corruzione e alla censura de' fori superiori, con questa distinzione, che se uida
per malitia consuetudine, e rea degli uomini gravati ne Magist. Cedeva, sotto
il Capigo del C. di X., e dei suoi tribunali interni; e se per innocente opinio-
ne de' Giudici, il gravato avea l'antico, e pensore usato rimedio dell'ap-
pelezione. Che appunto i delitti di abuso di potestà avendo un carattere
di più enormi perché sovraffanno di manto della potenza l'amministrazione
della Giustizia e tendono a quella violenza, ed oppugnazione, che spesso
lo più odioso ed anche lo più infernale quiete de' sommi delitti
considerarsi delitti di stato, e però vindicabili da quella mano supremo
a cui è sommersa la somma cura, ed autorità circa la justa tranquillità
la disciplina, e la moderazione dell'ordine forense, e l'operosità delle
Leggi concernenti gli oggetti specialissimi di Stato. Che finalmente
il pensore altrimenti sarebbe appagare alla Legge un fine inaudito e
onesta.